Decreto Dirigenziale n. 129 del 27/08/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. DINIEGO. DITTA: "I.C." S.R.L. . ATTIVITA': FALEGNAMERIA. SEDE OPERATIVA: CERVINARA, VIA CARDITO, N. 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0923177 in data 05 dicembre 2011 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269^2 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di FALEGNAMERIA, sito in Cervinara, via Cardito, 2;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  a) ciclo produttivo;
  b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "*i-ter*" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0941689 del 12 dicembre 2011 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 05 gennaio 2012;
- CHE, In tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, si è ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0018759 del 10 gennaio 2012, necessari ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- CHE, con nota prot. n. 0178053 del 07 marzo 2012, sono stati acquisiti gli atti integrativi e sulla scorta di tali atti con nota prot. n. 184565 dl 09 marzo 2012 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il 05 aprile c.a.;
- CHE, in tale data la Conferenza dei Servizi non è stata in grado di deliberare in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, ma si acquisisce parere tecnico-sanitario non favorevole del rappresentante ASL, per le seguenti motivazioni:
  a) mancano planimetrie e sezioni adeguatamente quotate e in scala leggibile, timbrate e firmate da tecnico abilitato da cui si possa evincere anche la superficie aero-illuminante dei locali;
  b) non è chiara la modalità di convogliamento e smaltimento delle acque di piazzale;
  c) manca l' allacciamento alla rete fognaria pubblica per lo smaltimento dei reflui secondo la normativa vigente;
- CHE, ciò stante, con nota prot. n. 0282814 in data 12 aprile 2012, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7, nonché per gli obblighi recati dall'art. 10-bis), si è formalizzato preavviso di diniego, con assegnazione del perentorio termine di gg. 10 (dieci) per l'eventuale presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE a riscontro della citata nota prot. n. 0282814/2012 sono stati presentati atti integrativi acquisiti al prot. n. 0331928 del 02 maggio 2012, sulla cui scorta, con nota prot. 0513323 del 04 luglio 2012 si è riconvocata per il successivo 19 luglio, in via definitiva, la Conferenza di Servizi;
- CHE, la Conferenza dei Servizi, valutato nuovamente il progetto integrato a seguito del preavviso di diniego, non ha ritenuto superati i rilievi ostativi in quanto:
- a) la planimetria dello stabilimento non riporta le canalizzazioni che convogliano le emissioni al camino;

– b) mancano i calcoli per la stima delle concentrazioni emissive;
– c) non sono chiaramente individuate le aree e i locali di pertinenza della I.C. rispetto ad altra azienda presente nella stessa area;
– d) non sono indicate le modalità di convogliamento dei reflui civili ed eventuali tecnologici e di piazzale;

RITENUTO:
– non potersi procedere, per i suddetti motivi, all'accoglimento della domanda;
– doversi, pertanto, rilasciare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione per lo stabilimento di FALEGNAMERIA, sito in Cervinara, via Cardito,2;

VISTI:
1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
8) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
9) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2) di **adottare diniego dell'autorizzazione** alle emissioni in atmosfera, a carico della ditta "I.C."SRL per lo stabilimento di FALEGNAMERIA, sito in Cervinara, via Cardito, 2;
3) di notificare il presente atto al testé citato gestore, nella sede predetta;
4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3^4 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
5) d'inviarne copia al Comune di Cervinara, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.– Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)

fonte: http://burc.regione.campania.it